

con la sospensione nel corrente anno;

3°) riduzione del beneficio di dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che siano stati assunti dopo il 15 gennaio 1939 e per coloro che siano rimasti assenti per oltre un mese per qualsiasi causa (escluso il caso di malattia);

4°) applicazione cumulativa delle riduzioni.

Propone inoltre:

a) di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio Polizie Combattenti, portando al carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;

b) di estendere il beneficio agli impiegati in prova, aiutanti affiliati e fattorini, con della Direzione Generale come del Servizio Polizie Combattenti, adottando per l'assegnazione i criteri indicati per il personale effettivo.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato Permanente, delibera di accogliere le suddette proposte.

B. Speciale gratificazione di fine
d'anno.

Il Direttore Generale, in relazione al disposto dell'art. 11 del Regolamento per il personale,